REGOLAMENTO (CE) N. 2991/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 334/93 recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2800/95 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che, come l'esperienza dimostra, quando un collettore che ha costituito una cauzione consegna successivamente la materia prima sotto contratto al primo trasformatore, dato che è quest'ultimo, e con il collettore, che procede alla trasformazione della materia prima in prodotto finito, sarebbe più appropriato autorizzare lo svincolo di tale cauzione nel caso in cui il primo trasformatore abbia costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente ;

considerando che il regolamento (CE) n. 1870/95 della Commissione [3], recante modifica del regolamento (CEE) n. 334/93 [4], ha cambiato alcune delle modalità di applicazione concernenti l'uso delle superfici ritirate dalla produzione per fini non alimentari ; che tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 1995 ; che le sue disposizioni andrebbero tuttavia applicate a tutti i contratti conclusi per i raccolti del 1996 e degli anni successivi ; che, per quanto concerne i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, andrebbero applicate unicamente le disposizioni che non comportano svantaggi per nessuna delle parti ; che, per ragioni di controllo amministrativo, è necessario che l'intera cauzione venga costituita entro il 15 aprile 1996, indipendentemente dal fatto che i contratti relativi al raccolto 1996 siano stati conclusi prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento ;

considerando che, data l'impossibilità di utilizzarle per il consumo umano o animale, alcune materie prime andrebbero sottoposte a controlli semplificati ;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 334/93 ;

considerando che alcune versioni linguistiche non sono corrette ; che è dunque necessario correggere tali versioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi, i foraggi essiccati e lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 334/93 è modificato come segue :

1) All'articolo 3 :

— al paragrafo 1, prima frase, i termini « allegato II » sono sostituiti dai termini « allegato III » ;

— alla fine del paragrafo 3, i termini « allegato II » sono sostituiti dai termini « allegato III ».

2) All'articolo 8, paragrafo 4 :

— la lettera a) è sostituita dal testo seguente :

« a) Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa la relativa autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisando specie e varietà, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima ed il luogo di consegna, entro un termine da fissare a cura degli Stati membri in modo che il pagamento compensativo possa essere versato nel corso del periodo definito all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio. » ;

— alla lettera b) è aggiunto il testo seguente :

« A sua volta, il primo trasformatore comunica alla propria autorità competente, entro un termine di 40 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della materia prima, il nome e l'indirizzo del collettore che ha effettuato la consegna, la quantità e il tipo di materia prima consegnata e la data di consegna. »

3) L'articolo 9 è modificato come segue :

— alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente :

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 40.
[4] GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

« Tuttavia, per quanto concerne i contratti conclusi anteriormente al 5 agosto 1995 in relazione al raccolto 1995, quando il collettore o, secondo il caso, il primo trasformatore ha costituito o è stato tenuto a costituire almeno metà della cauzione presso l'autorità competente entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla firma del contratto, la stessa parte contraente costituisce la parte mancante della cauzione entro un termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della materia prima sotto contratto o, qualora tale periodo sia già trascorso, entro un termine di 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2991/95 della Commissione (*).

(*) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 9. » ;

— alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente :

« Fermo restando quanto disposto al primo comma, nel caso in cui la cauzione sia stata costituita dal collettore, essa è svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, a condizione che all'autorità competente del collettore sia stata fornita la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente. »

4) L'articolo 10 è modificato come segue :

— al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente :

« La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti menzionati dall'allegato III deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo all'anno di consegna della materia prima al collettore o al primo trasformatore da parte del richiedente. » ;

— al paragrafo 2, alla fine del primo comma è aggiunto il testo seguente :

« Tuttavia, per quanto concerne i contratti conclusi anteriormente al 5 agosto 1995, la trasformazione deve essere effettuata entro un termine massimo di tre anni dalla data di consegna della materia prima al primo trasformatore. » ;

— al paragrafo 6, nella prima e nell'ultima frase, i termini « allegato II » sono sostituiti dai termini « allegato III ».

5) È aggiunto il seguente articolo 25 :

« Articolo 25

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le modifiche ad esso apportate dal regolamento (CEE) n. 1870/95 sono applicabili a tutti i contratti relativi ai raccolti del 1996 e degli anni successivi. Gli Stati membri possono tuttavia applicare una parte o l'insieme delle disposizioni previste da tali modifiche ai contratti relativi al raccolto 1995, nella misura in cui esse non comportino svantaggi per le parti contraenti in causa. »

6) All'allegato I, i termini « Codice NC 0602 99 59, Altre piante da pien'aria (ad esempio Kenaf hibiscus cannabinus L. e Chenopodium) » sono sostituiti dai termini « Codice NC ex 0602 99 59, Altre piante da pien'aria (ad esempio : Kenaf hibiscus cannabinus L. e Chenopodium) ad eccezione di Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum e Isatis tinctoria. »

7) All'allegato II è aggiunto il testo seguente :

« Codice NC ex 0602 99 59, Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum e Isatis tinctoria. »

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 334/93 sono apportate le seguenti modifiche :

1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della versione in lingua tedesca, il termine « Flurstücksnummer » è sostituito dal termine « Flächenidentifizierung ».

2) All'articolo 8, paragrafo 5 della versione in lingua tedesca, l'ultima frase del primo comma è soppressa.

3) Alla fine dell'articolo 9, paragrafo 2 della versione in lingua tedesca, è aggiunto il testo seguente :

« Qualora il contratto sia stato modificato o risolto prima che il richiedente presentasse una domanda di aiuto "superfici", o ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, la cauzione costituita viene ridotta in misura corrispondente alla riduzione di superficie. »

4) Nella versione in lingua svedese, l'articolo 21 è sostituito dal testo seguente :

« Le materie prime coltivate su terre messe a riposo costituenti oggetto di compensazione ed i prodotti derivati da dette materie prime non possono fruire delle misure finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, né degli aiuti comunitari contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione